

**CONSIGLIO REGIONALE**

Assemblea legislativa delle Marche

*Segreteria dell'Assemblea legislativa*

Al Presidente della  
I Commissione assembleare permanente

Al Presidente del  
Consiglio delle autonomie locali

Al Presidente del  
Consiglio regionale dell'economia e del lavoro

e p.c.

Al presidente  
Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche

Al Presidente della  
Consulta regionale per la famiglia

LORO SEDI

**OGGETTO:** **Proposta di atto amministrativo n. 65/19**, ad iniziativa della Giunta regionale concernente:  
"Modifiche alla D.A. n. 54/2017 – Piano regionale per il diritto allo studio per il triennio 2017 – 2019. Anni accademici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020. Legge regionale 20 febbraio 2017, n. 4, articolo 5 e s.m.i."  
**Assegnazione**

Si assegna alla I Commissione assembleare, in sede referente, la proposta di atto amministrativo indicato in oggetto, ai sensi dell'articolo 82, comma 1, del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa.

La proposta è trasmessa al Consiglio delle autonomie locali ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera c), della legge regionale 10 aprile 2007, n. 4 nonché al Consiglio regionale dell'economia e del lavoro ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 2), della legge regionale 26 giugno 2008, n. 15.

A tal fine, il testo della proposta della Commissione referente sarà trasmesso direttamente dalla Commissione, non appena approvato.

La suddetta proposta è, inoltre, trasmessa alla Consulta regionale per la famiglia e al Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche ai sensi, rispettivamente, dei commi 2 e 4 dell'articolo 82 dello stesso Regolamento.

Con i migliori saluti.

IL PRESIDENTE  
Antonio Mastrovincenzo



REGIONE MARCHE

Giunta regionale

Servizio Affari istituzionali e integrità

Al Presidente dell'Assemblea legislativa  
regionale

Oggetto: Proposta di deliberazione di competenza del Consiglio regionale concernente:  
“Modifiche alla D.A. n. 54/2017 – Piano regionale per il diritto allo studio per il  
triennio 2017 – 2019. Anni accademici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 – Legge  
Regionale 20 febbraio 2017, n. 4, articolo 5 e s.m.i.”

Invio copia della deliberazione della Giunta regionale n. 647 del 3 giugno 2019 avente ad  
oggetto: “Proposta di deliberazione di competenza del Consiglio regionale concernente:  
Modifiche alla D.A. n. 54/2017 – Piano regionale per il diritto allo studio per il triennio 2017 –  
2019. Anni accademici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 – Legge Regionale 20 febbraio 2017,  
n. 4, articolo 5 e s.m.i.”.

Cordiali saluti.

P.O. Attività relative alla Segreteria della Giunta e  
supporto al Segretario generale  
(Nadia Giuliani)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005, modificato ed integrato dal D.Lgs. n.235/2010 e dal  
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. 253 LEGISLATURA N. X

delibera  
647

PA/BV/ALI 0 TC  
 Oggetto: Proposta di deliberazione di competenza del Consiglio Regionale concernente: "Modifiche alla D.A. n. 54/2017 - Piano regionale per il diritto allo studio per il triennio 2017 - 2019. Anni accademici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 - Legge Regionale 20 febbraio 2017, n. 4, articolo 5 e s.m.i."

Prot. Segr. 702

Lunedì 3 giugno 2019, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente convocata.

Sono presenti:

- LUCA CERISCIOLI Presidente
- ANNA CASINI Vicepresidente
- LORETTA BRAVI Assessore
- FABRIZIO CESETTI Assessore
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore

Sono assenti:

- MANUELA BORA Assessore
- MORENO PIERONI Assessore

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste alla seduta, in assenza del Segretario della Giunta regionale, la sostituta Nadia Giuliani.

Riferisce in qualità di relatore l' Assessore Loretta Bravi.

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa: \_\_\_\_\_
- alla P.O. di spesa: \_\_\_\_\_
- al Presidente del Consiglio regionale
- alla redazione del Bollettino ufficiale

Il \_\_\_\_\_

L'INCARICATO

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente del Consiglio regionale il \_\_\_\_\_.

prot. n. \_\_\_\_\_

L'INCARICATO

**OGGETTO:** Proposta di deliberazione di competenza del Consiglio Regionale concernente: “Modifiche alla D.A. n. 54/2017 - Piano regionale per il diritto allo studio per il triennio 2017 - 2019. Anni accademici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 - Legge Regionale 20 febbraio 2017, n. 4, articolo 5 e s.m.i.”.

### LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla P.F. Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi territoriali per la formazione e servizi per il mercato del lavoro (Centri Impiego), dal quale si rileva la necessità di presentare al Consiglio Regionale l’allegata proposta di deliberazione concernente: “Modifiche alla D.A. n. 54/2017 - Piano regionale per il diritto allo studio per il triennio 2017 - 2019. Anni accademici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 - Legge Regionale 20 febbraio 2017, n. 4, articolo 5 e s.m.i.”;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all’art. 16 bis della Legge Regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della P.F. Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi territoriali per la formazione e servizi per il mercato del lavoro (Centri Impiego) e l’attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Attività Produttive, Lavoro e Istruzione;


VISTO l’articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

### DELIBERA

di presentare al Consiglio Regionale l’allegata proposta di deliberazione concernente “Modifiche alla D.A. n. 54/2017 - Piano regionale per il diritto allo studio per il triennio 2017 - 2019. Anni accademici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 - Legge Regionale 20 febbraio 2017, n. 4, articolo 5 e s.m.i.” (Allegato 1).

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

  
(Deborah Giraldi)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

  
(Luca Ceriscioli)

## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

### Normativa di riferimento

- D.P.C.M. 9 aprile 2001, pubblicato nella G.U. n. 172 del 26/07/2001, avente ad oggetto “Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari” ai sensi dell’art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390;
- D. Lgs. 68/2012, concernente: “Revisione normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall’art. 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f) e al comma 6”;
- Legge 2 dicembre 1991, n. 390 e s.m.i. per la parte vigente;
- L.R. n. 20 febbraio 2017, n. 4, “Disposizioni regionali in materia di diritto allo studio”;
- Decreto MIUR 22 ottobre 2004, n. 270, che apporta modifiche al regolamento sulle norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei di cui al D. M. n. 509/1999;
- Legge 21 dicembre 1999, n. 508, sulla “Riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale d’arte drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti Musicali pareggiati”;
- Legge 3 luglio 1998 n. 210 ed il Decreto MURST 30 aprile 1999, n. 224, relativi alla riforma dei corsi di Dottorato di Ricerca;
- Legge 11 ottobre 1986, n. 697 recante disciplina del riconoscimento delle scuole superiori per interpreti e traduttori;
- D.M. 10 gennaio 2002, n. 38 “Regolamento recante riordino della disciplina delle scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, adottato in attuazione dell’articolo 17, comma 96, lettera a) della legge 15 maggio 1997, n. 127” in particolare l’articolo 1, comma 2 che stabilisce che le scuole superiori per interpreti e traduttori assumono la denominazione di Scuole superiori per mediatori linguistici e rilasciano titoli di studio, equipollenti ai diplomi di laurea in Scienze della mediazione linguistica e l’articolo 6, comma 4 che dispone che in favore degli iscritti ai corsi delle scuole superiori per interpreti e traduttori si applicano le norme vigenti in ambito universitario in materia di diritto allo studio di competenza delle Regioni;
- Decreto MIUR 7 febbraio 13 sugli Istituti Tecnici Superiori (ITS), che si collocano nel V livello EQF (quadro europeo delle qualifiche) per percorsi di quattro semestri, consentono l’accesso alle università e hanno il riconoscimento dei CFU (crediti formativi universitari) e con versamento della tassa regionale sul DSU possono accedere ai benefici del presente piano;
- DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 e s.m.i., che definisce i criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate;
- D.A. n. 54 del 27/06/2017 di approvazione da parte dell’Assemblea legislativa della Regione Marche del “Piano regionale per il diritto allo studio per il triennio 2017 - 2019. Anni accademici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020”;
- D.A. n. 76 del 17/07/2018, che modifica la D.A. n. 54 del 27/06/2017 di approvazione da parte dell’Assemblea legislativa della Regione Marche del “Piano regionale per il diritto allo studio per il triennio 2017 - 2019. Anni accademici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020”;



- Decreto MIUR n. 316 del 05/04/2019 di aggiornamento degli importi minimi delle borse di studio per l'anno accademico 2019/2020, per effetto della variazione dell'indice generale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati corrispondente al valore del +1,1%.

### Motivazione

La Regione Marche, in attuazione del conferimento di competenze in materia di Diritto allo Studio Universitario in base al DPR 616/1977, conformemente ai principi di uniformità di trattamento di cui alla Legge 390/91 e ss.mm., ha disciplinato il diritto all'istruzione superiore nel proprio territorio con Legge Regionale 20 febbraio 2017, n. 4, "*Disposizioni regionali in materia di diritto allo studio*", pubblicata sul BUR Marche n. 22 del 23/02/2017, entrata in vigore dal giorno successivo a tale pubblicazione. Tale norma, all'art. 5, prevede l'approvazione del Piano regionale per il diritto allo studio da parte del Consiglio-Assemblea legislativa regionale, su proposta della Giunta regionale.

L'art. 5 della Legge Regionale 20 febbraio 2017, n. 4, stabilisce che il Piano regionale per il diritto allo studio definisca in particolare:

- a) gli obiettivi generali da perseguire e gli indirizzi generali per la gestione del sistema del diritto allo studio;
- b) le priorità nell'attivazione degli interventi;
- c) i requisiti essenziali, qualitativi e quantitativi, dei servizi erogati individuando anche i limiti minimi e massimi delle tariffe nel rispetto delle disposizioni in materia di livelli essenziali delle prestazioni e di quelle stabilite da questa legge;
- d) le prestazioni a domanda individuale da attribuire per concorso;
- e) le prestazioni destinate alla generalità degli studenti;
- f) i criteri e le condizioni per l'attribuzione delle prestazioni;
- g) gli indirizzi e le priorità per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili destinati alla realizzazione degli interventi per l'attuazione del diritto allo studio;
- h) le possibili forme di integrazione con gli altri strumenti di programmazione regionale;
- i) i criteri per l'attuazione del controllo dei servizi erogati e del monitoraggio della gestione degli interventi.

Il Piano ha durata triennale e può essere aggiornato in tutto o in parte prima della scadenza, ove ciò si rendesse necessario in seguito ad intervenute esigenze del settore e di modifiche normative.

Il Piano assicura la priorità di destinazione delle risorse all'erogazione delle borse di studio, del servizio di ristorazione e del servizio alloggio agli studenti universitari, in quanto servizi essenziali per il diritto allo studio.

La normativa nazionale (il DPCM del 9.4.2001 si applica fino ad approvazione del decreto di cui all'art. 7, comma 7 del D.Lgs. n. 68/2012) prevede che per la definizione dei requisiti di eleggibilità per l'accesso alle borse di studio, si faccia riferimento a criteri relativi al merito e alla condizione economica degli studenti. Le condizioni economiche sono individuate sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) con modalità integrative di selezione quali l'indicatore della situazione economica all'estero e l'indicatore della situazione patrimoniale equivalente (ISPE).

I limiti massimi dell'indicatore della situazione economica equivalente e della situazione patrimoniale equivalente vengono aggiornati annualmente come pure gli importi minimi delle borse di studio rispettivamente ai sensi degli art. 5 e 9 del DPCM del 9.4.2001.

Il Piano regionale per il diritto allo studio riferito al triennio 2017 – 2019 e comprendente gli anni accademici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, proposto dalla Giunta regionale con DGR n. 525 del 23/05/2017, è stato approvato da parte del Consiglio-Assemblea legislativa regionale con D.A. n. 54 del 27/06/2017.

L'aggiornamento degli importi minimi delle borse di studio per l'anno accademico 2018/2019, disposto dal MIUR con proprio decreto n. 218 del 15/03/2018, dopo diversi anni che il MIUR aveva confermato tali importi senza alcun innalzamento, era stato recepito dal Piano regionale per il diritto allo studio per il triennio 2017 – 2019 con la D.A. n. 76 del 17/07/2018, che modificava in tal senso gli importi minimi per le borse riportati nella D.A. n. 54 del 27/06/2017, validi per l'anno accademico 2017/2018.

Con Decreto MIUR n. 316 del 05/04/2019 di aggiornamento degli importi minimi delle borse di studio per l'anno accademico 2019/2020, per effetto della variazione dell'indice generale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati corrispondente al valore del +1,1%, sono stati innalzati ulteriormente gli importi minimi già revisionati per l'anno accademico 2018/2019 come segue:

- a) studenti fuori sede: € 5.231,58,
- b) studenti pendolari: € 2.884,09,
- c) studenti in sede: € 1.971,89 + un pasto giornaliero gratuito.
- d) studenti iscritti a corsi organizzati in teledidattica: € 1.971,89.

Considerato che nelle Marche sono stati attivati dalle Università corsi organizzati in teledidattica, si è ritenuto corretto, ai fini dell'erogazione delle borse di studio, attribuire a questi studenti la borsa di € 1.971,89, senza pasto giornaliero gratuito, in quanto gli stessi hanno un costo di mantenimento agli studi inferiore rispetto alle altre tipologie di studenti.

Come già per l'anno accademico 2018/2019, attraverso la modifica al Piano triennale apportata dalla D.A. n. 76 del 17/07/2018, la rivisitazione verso l'alto di tali importi comporta altresì il proporzionale innalzamento degli importi che dovranno essere sottratti alle borse di studio per i soggetti beneficiari fuori sede, in riferimento al servizio abitativo e al pasto giornaliero su base annua, in relazione ai mesi di effettiva erogazione del servizio di ristorazione. Tale metodo è applicato dall'ERDIS, con le stesse modalità anche per il secondo pasto giornaliero per gli studenti fuori sede e per un pasto giornaliero per gli studenti pendolari.

In coerenza con la precedente modifica, inoltre, si propone di aumentare proporzionalmente l'importo minimo della quota parte in denaro della borsa di cui al comma 6 dell'articolo 5.1 del Piano regionale e le tariffe minime applicabili per il servizio alloggio agli studenti universitari di cui alla lettera b) del comma 7 dell'articolo 5.2 del Piano regionale.

A partire dall'anno accademico 2019/2020, si propone altresì di integrare il Piano triennale di cui alla D.A. n. 54 del 27/06/2017 e s.m.i. con un enunciato da collocare all'interno dell'articolo 10.1 a beneficio di tutti coloro che si iscrivono al primo anno dei corsi di istruzione e formazione superiore delle istituzioni indicate all'articolo 1, comma 2 della L.R. n. 4/2017, con sede legale e operativa nelle Marche, indipendentemente dal luogo di provenienza.

L'integrazione proposta riguarda la possibilità di azzerare l'anzianità universitaria per una sola volta in caso di rinuncia irrevocabile agli studi al primo anno, con la possibilità per lo studente, in caso di re-iscrizione agli studi, di concorrere alla concessione della borsa, a condizione che abbia restituito la borsa precedentemente percepita per lo stesso anno di corso e che sia in possesso dei requisiti richiesti.





Questa integrazione è frutto di un'interpretazione meno restrittiva di quanto contenuto nel D.P.C.M. 9 aprile 2001, che è già stata fatta propria da altre Regioni italiane e che permette, a coloro che hanno fatto errori di valutazione in termini di scelta di corsi di studio, di poter nuovamente, almeno per una volta, concorrere ai benefici del diritto allo studio, purché in possesso dei requisiti richiesti e a condizione di aver restituito tutto quanto precedentemente percepito in termini di provvidenze a supporto del diritto allo studio dopo rinuncia irrevocabile agli studi.

Allo scopo di condividerne il contenuto e di raccogliere proposte e pareri in merito, la presente proposta di modifica al Piano regionale per il diritto allo studio riferito al triennio 2017 – 2019, di cui alla D.A. n. 54/2017 e s.m.i., è stata presentata, in data 22.05.2019, con rispondenza positiva, alla Conferenza regionale per il diritto allo studio istituita ai sensi dell'articolo 15 della L.R. n. 4/2017 e costituita con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 179 del 29/06/2018.

Pertanto, tutte le modifiche da apportare al Piano regionale per il diritto allo studio riferito al triennio 2017 – 2019 di cui alla D.A. n. 54/2017 e s.m.i., che dovranno essere recepite per l'anno accademico 2019/2020, si propone con la presente deliberazione che siano portate all'approvazione del Consiglio-Assemblea legislativa regionale.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/90 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

### Esito dell'istruttoria

Alla luce di quanto sopra esposto, rimanendo invariate le disposizioni nazionali di riferimento che sono particolarmente prescrittive e di dettaglio, si propone alla Giunta Regionale: di presentare al Consiglio Regionale l'allegata proposta di deliberazione concernente "*Modifiche alla D.A. n. 54/2017 - Piano regionale per il diritto allo studio per il triennio 2017 - 2019. Anni accademici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 - Legge Regionale 20 febbraio 2017, n. 4, articolo 5 e s.m.i.*" (Allegato 1).

Il responsabile del procedimento  
(Enrico Ercolessi)

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE, ORIENTAMENTO E SERVIZI TERRITORIALI PER LA FORMAZIONE E SERVIZI PER IL MERCATO DEL LAVORO (CENTRI IMPIEGO)

La sottoscritta, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione, attesta che dal presente atto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione e dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/90 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.


Il Dirigente della PF  
(Graziella Gattafoni)



PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE, LAVORO E ISTRUZIONE


Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione, in relazione alla quale dichiara ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/90 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il Dirigente del Servizio  
(Patrizia Sopranzi)



La presente deliberazione si compone di n. 13 pagine, di cui n. 6 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

Il Segretario della Giunta  
(Deborah Giraldi)



## Allegato 1

OGGETTO: Modifiche alla D.A. n. 54/2017 - Piano regionale per il diritto allo studio per il triennio 2017 - 2019. Anni accademici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 - Legge Regionale 20 febbraio 2017, n. 4, articolo 5 e s.m.i..

### IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto il D. Lgs 68/2012 concernente “Revisione normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall’art. 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f) e al comma 6”. In particolare la norma di rinvio art. 8 co. 5 sino all’emanazione del decreto di cui all’art. 7 comma 7 restano in vigore le disposizioni di cui al DPCM 9 aprile 2001 e l’art. 18 co. 8 relativo alla tassa regionale sul diritto allo studio universitario quantificata in € 140,00 qualora la regione non stabilisca entro il 30 giugno l’importo per ciascuna fascia;

Visto il D.P.C.M. 9 aprile 2001, avente ad oggetto “Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari” ed il D.P.C.M. 30/04/1997;

Vista la Legge 2 dicembre 1991, n. 390 per la parte ancora in vigore;

Visto il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 sul trasferimento delle funzioni amministrative alle Regioni;

Vista la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 “Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione” che rende l’ambito del diritto allo studio universitario una competenza regionale ed assegna allo Stato la competenza della determinazione dei livelli minimi essenziali delle prestazioni. Al momento lo Stato non ha disciplinato tali livelli minimi essenziali delle prestazioni;

Vista la L.R. n. 20 febbraio 2017, n. 4, "Disposizioni regionali in materia di diritto allo studio";

Visto il Decreto Interministeriale 5 maggio 2004 riguardante l’equiparazione dei diplomi di laurea secondo il vecchio ordinamento alle nuove classi delle lauree specialistiche, ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici;

Visto il decreto MIUR 22 ottobre 2004, n. 270, che apporta modifiche al regolamento sulle norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei di cui al D. M. n. 509/1999;

Vista la Legge 21 dicembre 1999, n. 508 sulla “Riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale d’arte drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti Musicali pareggiati”;

Visto il decreto legge 25 settembre 2002, n. 212 “Misure urgenti per la scuola, l’università, la ricerca scientifica e tecnologica e l’alta formazione artistica e musicale” convertito con la legge 22 novembre 2002, n. 268 e in particolare l’articolo 6 che stabilisce che i diplomi rilasciati dalle Istituzioni di alta formazione artistica e musicale sono equiparati alle lauree di cui al regolamento n. 509/1999;

Considerato che lo stesso articolo 6 stabilisce che agli studenti delle Istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 si applicano le disposizioni di cui alla legge quadro in materia di diritto allo studio universitario 2 dicembre 1991, n. 390 e successive modificazioni;

Vista la legge 3 luglio 1998 n. 210 ed il Decreto MURST 30 aprile 1999, n. 224, relativi alla riforma dei corsi di dottorato di ricerca;

Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 697 recante disciplina del riconoscimento delle Scuole superiori per interpreti e traduttori;

Visto il D.M. 10 gennaio 2002, n. 38 "Regolamento recante riordino della disciplina delle scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, adottato in attuazione dell'articolo 17, comma 96, lettera a) della legge 15 maggio 1997, n. 127" ed in particolare l'articolo 1, comma 2 che stabilisce che le scuole superiori per interpreti e traduttori assumono la denominazione di Scuole superiori per mediatori linguistici e rilasciano titoli di studio, equipollenti ai diplomi di laurea in Scienze della mediazione linguistica;

Visto l'articolo 6, comma 4 del citato D.M. n. 38 del 2002 che dispone che in favore degli iscritti ai corsi si applicano le norme vigenti in ambito universitario in materia di diritto allo studio di competenza delle Regioni;

Visto il Decreto MIUR 7 febbraio 13 sugli Istituti Tecnici Superiori (ITS), che si collocano nel V livello EQF (quadro europeo delle qualifiche) per percorsi di quattro semestri, che consentono l'accesso alle università e hanno il riconoscimento dei CFU (crediti formativi universitari);

Vista la legge 6 marzo 1998, n. 40, concernente la "Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" che definisce lo "status" dello studente straniero;

Visto il Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni ed integrazioni, ed il relativo regolamento di attuazione di cui al DPR 394/99, che disciplinano l'accesso degli studenti stranieri alle università;

Visto il DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni (sull'I.S.E.E.) che definisce i criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, e le relative disposizioni attuative;

Vista la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e Legge 28 gennaio 1999, n. 17 e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplinano l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti dei portatori di handicap;

Vista la D.A. n. 54 del 27/06/2017 di approvazione da parte dell'Assemblea legislativa della Regione Marche del "Piano regionale per il diritto allo studio per il triennio 2017 - 2019. Anni accademici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020";

Vista la D.A. n. 76 del 17/07/2018, che modifica la D.A. n. 54 del 27/06/2017 di approvazione da parte dell'Assemblea legislativa della Regione Marche del "Piano regionale per il diritto allo studio per il triennio 2017 - 2019. Anni accademici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020";

Visto il Decreto MIUR n. 316 del 05/04/2019 di aggiornamento degli importi minimi delle borse di studio per l'anno accademico 2019/2020, per effetto della variazione dell'indice generale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati corrispondente al valore del +1,1%;

VISTA la proposta della Giunta Regionale;





Tenuto conto che il comma 3 dell'articolo 5 della L.R. n. 4/2017, stabilisce che il Piano ha durata triennale e può essere aggiornato in tutto o in parte prima della scadenza, ove ciò si rendesse necessario in seguito ad intervenute esigenze del settore e di modifiche normative;

Visto il parere favorevole di cui all'art. 16, comma 1, lettera d), della l.r. 15 ottobre 2001, n. 20 in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo della legittimità del Dirigente della PF Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi territoriali per la formazione e servizi per il mercato del lavoro (Centri Impiego), nonché l'attestazione dello stesso che dalla presente deliberazione non deriva né può comunque derivare un impegno di spesa a carico della Regione, resi nella proposta della Giunta regionale;

Preso atto che la predetta proposta è stata preventivamente esaminata, ai sensi del primo comma dell'articolo 22 dello Statuto regionale, dalla Commissione consiliare permanente competente in materia;

Visto l'art. 21 dello Statuto regionale;

### DELIBERA

- di stabilire che la D.A n. 54 del 27 giugno 2017 e s.m.i. è modificata limitatamente a quanto indicato nel documento allegato al presente atto, del quale costituisce parte integrante, identificato come "Allegato A";
- di confermare tutte le disposizioni stabilite dalla citata D.A n. 54 del 27 giugno 2017 e s.m.i. non espressamente modificate dal presente atto.

Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.

## Allegato "A"

**“Modifiche alla D.A. n. 54/2017 - Piano regionale per il diritto allo studio per il triennio 2017 - 2019. Anni accademici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 - Legge Regionale 20 febbraio 2017, n. 4, articolo 5 e s.m.i.”.**

### **Articolo 5.1 - Requisiti essenziali dei servizi erogati dalla Regione Marche**

*Il punto 2 è modificato come segue:*

L'importo delle borse di studio e dei prestiti d'onore persegue l'obiettivo della copertura delle spese di mantenimento sostenute dagli studenti nelle diverse sedi. La Regione Marche eroga la borsa di studio in due rate semestrali, nel modo seguente:

- a) studenti fuori sede: 5.231,58 euro,
- b) studenti pendolari: 2.884,09 euro,
- c) studenti in sede: 1.971,89 euro + un pasto giornaliero gratuito.
- d) studenti iscritti a corsi organizzati in teledidattica: 1.971,89 euro.

*Il punto 5 è modificato come segue:*

Qualora l'ERDIS sia in grado di assicurare il servizio abitativo e di ristorazione gratuitamente e con un'adeguata fruibilità rispetto alla sede del corso di studi, l'importo delle borse per gli studenti fuori sede, di cui al punto 2 lettera a), in riferimento al servizio abitativo, è ridotto di 2.018,90 euro, su base annua, come pure è ridotto di 807,22 euro, per un pasto giornaliero su base annua, in relazione ai mesi di effettiva erogazione del servizio di ristorazione. Tale metodo è applicato dall'ERDIS, con le stesse modalità anche per il secondo pasto giornaliero per gli studenti fuori sede e per un pasto giornaliero per gli studenti pendolari.

*Il punto 6 è modificato come segue:*

La borsa è corrisposta integralmente agli studenti il cui Indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare del richiedente sia inferiore o uguale ai due terzi del limite massimo di riferimento previsto dal Programma regionale per il diritto allo studio. Per valori superiori, sino al raggiungimento del predetto limite, la borsa viene gradualmente ridotta sino alla metà dell'importo minimo, secondo la scala graduata sotto riportata, assicurando comunque che la quota parte in denaro non sia inferiore a 672,69 euro, per gli studenti fuori sede cui siano concessi gratuitamente il servizio abitativo e due pasti giornalieri e 672,69 euro per lo studente pendolare cui sia concesso gratuitamente un pasto giornaliero ai sensi del precedente punto 5.



Scala graduata: REDDITO		RIDUZ. PERCENT.
Da zero	a 16/24 della soglia di riferimento	0
oltre 16/24 fino	a 18/24 della soglia di riferimento	12,5%
oltre 18/24 fino	a 20/24 della soglia di riferimento	25%
oltre 20/24 fino	a 22/24 della soglia di riferimento	37,5%
oltre 22/24 fino	alla soglia di riferimento	50%

### **Articolo 5.2 - Limiti minimi delle tariffe dei servizi mensa e alloggio**

*Il punto 7 è modificato come segue:*

Il Consiglio di amministrazione dell'ERDIS, ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 4/2017, determina annualmente le tariffe dei servizi in conformità ai principi dettati dall'art. 7 della medesima legge - ed in linea al DPCM del 9 aprile 2001, tenendo conto dei seguenti indirizzi:

- a) la tariffa minima applicabile per il servizio di ristorazione a tutte le tipologie di studenti universitari ed iscritti agli Istituti Superiori di grado universitario è determinata in € **5,50**, per la consumazione di un pasto completo, ferma la possibilità di differenziare tale tariffa in ordine alla diversificazione del servizio di ristorazione alle esigenze della domanda. Le tariffe agevolate per il servizio di ristorazione sono applicate agli studenti in regola con il pagamento della tassa regionale sul diritto allo studio universitario presso l'università cui sono iscritti. Detta tariffa è applicabile anche ai borsisti sia per il primo che per il secondo pasto, se trattasi di fuori sede, come pure per il primo pasto giornaliero se trattasi di pendolari, ferma la possibilità per entrambi i casi, di differenziare tale tariffa in ordine alla diversificazione del servizio di ristorazione reso, in relazione alle esigenze della domanda.

Tale tariffa è pure praticabile ai fini:

- della contabilizzazione del valore del pasto erogato gratuitamente da ERDIS agli aventi diritto alla borsa di studio ma non beneficiari, iscritti agli anni successivi al primo;
- della contabilizzazione del valore del pasto gratuito erogato da ERDIS ai beneficiari di borsa di studio in sede;
- della quantificazione del costo di un pasto completo applicabile agli idonei non beneficiari di borsa, iscritti al primo anno, ferma la possibilità di differenziare tale tariffa in ordine alla diversificazione del servizio di ristorazione in relazione alle esigenze della domanda;

- della quantificazione del costo del pasto da introitare, da parte di ERDIS nei casi di revoca delle borse, a titolo di recupero della borsa di studio in servizi, con espresso riferimento al numero dei pasti usufruiti in conto borsa;
- della quantificazione del costo di un pasto completo applicabile agli studenti stranieri presenti sul territorio marchigiano per programmi di mobilità internazionale, ferma la possibilità di differenziare tale tariffa in ordine alla diversificazione del servizio di ristorazione reso, in relazione alle esigenze della domanda.

b) La tariffa minima applicabile per il servizio alloggio agli studenti universitari, ivi inclusi gli iscritti agli Istituti Superiori di grado universitario, con ISEE pari o inferiore a €. 21.000,00 ed iscritti fino al primo anno fuori corso, è determinata da ERDIS, ai sensi della Legge Regionale n. 4/2017, sulla base della percentuale del costo a carico degli utenti, prevista per i servizi a domanda individuale dagli Enti locali, riferita al costo reale del servizio, commisurata alle diverse tipologie di alloggio. Tale tariffa minima non può comunque essere inferiore a € 168,24 per un posto letto/mese, ferma la possibilità di differenziare tale tariffa in ordine alla diversificazione del servizio alloggio reso ed in relazione alla tipologia di strutture disponibili. Detta tariffa è anche applicabile nei confronti dei borsisti fuori sede ed utilizzabile ai fini della quantificazione del costo del posto letto da introitare, da parte di ERDIS, nei casi di revoca delle borse, a titolo di recupero della borsa di studio in servizi, in relazione al numero dei mesi o frazione di mese, realmente usufruito in conto borsa. La tariffa minima applicabile per il servizio alloggio agli studenti al di sopra del limite ISEE di 21.000,00 € e per i fuori corso dal secondo anno in poi è determinata in € 184,00 con possibilità di differenziare tale tariffa in ordine alla diversificazione del servizio di alloggio.

#### **Articolo 10.1 Studenti iscritti al primo anno di tutti i corsi**

Dopo l'elencazione dei sei punti l'articolo viene integrato con il seguente enunciato:

L'anzianità universitaria viene azzerata per una sola volta in caso di rinuncia irrevocabile agli studi al primo anno e, in caso di re-iscrizione agli studi, lo studente ha titolo per concorrere alla concessione della borsa, a condizione che abbia restituito la borsa precedentemente percepita per lo stesso anno di corso e che sia in possesso dei requisiti richiesti.

